

Disposizioni per la presentazione della domanda per Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreti ministeriali n. 336168 del 28 luglio 2022 e n. 534026 del 29 settembre 2023 per il **periodo dal 1° agosto 2023 - 30 novembre 2023 – DM 707009 del 29 dicembre 2023**

Sommario

1. PREMESSA	3
2. FONTI NORMATIVE	3
3. SOGGETTI COINVOLTI	7
4. SOGGETTI BENEFICIARI	7
5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI	9
5.1 CUMULO DEI SOSTEGNI	9
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO	10
6.1 Natura degli interventi e documentazione da allegare domanda	16
6.1.1 Deprezzamento animali per vendita anticipata (intervento1)	16
6.1.2 Interruzione riproduzione scrofe (intervento 2)	18
6.1.3. Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento3)	19
6.1.4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco dei trasferimenti) (intervento 4)	21
6.1.5. Riduzione Macellazione (intervento 5)	22
6.1.6 Mancato export e deprezzamento merce (intervento 6)	22
7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA	23
8. RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO	24
9. ANTIMAFIA	24
10. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	25
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	25
11. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	28
12. CONTROLLI PUNTUALI	28
13. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	29

14. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI	29
15.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE	30
16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE	31
17. INFORMATIVA PRIVACY.....	31
18. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.....	31
19.CRONOPROGRAMMA.....	32

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste n. 707009 del 29/12/2023, in continuità con quanto già previsto dal decreto del D.M. n. 336168, del 28 luglio 2022, e dal D.M. 534026 del 29/09/2023 dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici di quest'ultimo per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), nel periodo dal **1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023**.

Le perdite sono dovute all'introduzione di norme relative alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, secondo il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, integrato con il Regolamento delegato (UE) 2020/687 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, adottato ai sensi dell'art. 264 del citato Regolamento 2016/429, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Le risorse finanziarie destinate ai sostegni previsti dai succitati decreti D.M. 534026 del 29/09/2023 e DM 707009 del 29/12/2023 sono pari ad Euro 19.644.443,25. Il 60% delle risorse (11.786.665,95 Euro) è destinato alle Piccole-medio imprese (PMI) e Microimprese del settore della produzione agricola primaria. Il restante 40% (7.857.777,30 Euro) è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Gli importi unitari di indennizzo per intervento e categoria animale sono definiti dal sopraccitato DM 707009 del 29/12/2023.

2. FONTI NORMATIVE

- l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime de minimis concessi dallo Stato;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni Comuni della provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- il decreto 31 maggio 2017, n.115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e il cui articolo 6 prevede, in particolare, che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);
- la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
- la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n.42502, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;
- la direttiva del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all' Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n.122;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)", pubblicato sulla GURI Serie Generale n.216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis con numero SA 25010, ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di €. 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), così come previsto dal Decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;
- la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal DM n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;
- il resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n.254352 del 16maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste Suina Africana (PSA) nei territori del Lazio e della provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato sul Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana dell'11 luglio 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana";

- il DM 534026 del 29/09/2023 riportante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023"
- il DM 707009 del 29/12/2023 "Modifica del Decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 recante "Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023." con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023".
- la Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento di AGEA prot. n. 78718 del 24/10/2023 avente ad oggetto "Modalità di attuazione del DM n. 534026 del 29 Settembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (Psa), successivi ai termini fissati dal Decreto Ministeriale N. 336168 del 28 Luglio 2022 per Il periodo dal 1° Luglio 2022 al 31 Luglio 2023.";
- la comunicazione del MASAF ad Agea Coordinamento n. prot. 559836 del 10/10/2023 con cui avente oggetto "Verifiche in sede di controllo delle domande afferenti al Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 inerente - Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), successivi ai termini fissati dal Decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023".
- la Circolare della Direzione Organismo di Coordinamento di AGEA prot. n. 85091 del 16/11/2023, avente oggetto "Integrazione alla Circolare Agea n. 78718 del 24 Ottobre 2023".
- La circolare AGEA coordinamento n.7211 del 26/01/2024 "Modalità di attuazione del DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023.
- Il documento tecnico di AGEA Coordinamento prot. N. 11703 del 12/02/2024 "Istruzioni di calcolo per l'attuazione del decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 e del decreto ministeriale n. 0707009 del 29 dicembre 2023 - intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (psa), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023".

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM 707009 del 29/12/2023;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di seguito MASAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM n. 707009 del 29/12/2023
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- la Direzione Generale Agricoltura, Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e la Provincia di Sondrio in qualità di Organismi Delegati (di seguito OD) da OPR;

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Come specificato al comma 4 dell'art. 1 del DM 534026 sono ammissibili al sostegno:

- le PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria ai sensi dell'art 26 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- le PMI, le Microimprese e le Grandi Imprese del settore della trasformazione e macellazione ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.

Sono escluse le Grandi Imprese dal regime di esenzione (Regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria.

Come riportato all'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale DM 534026 del 29/09/2023 modificato dal DM 707009 del 29/12/2023, possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei Comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'allegato 1Ter al DM 707009 del 29/12/2023 a partire del 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023;

b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori codice ATECO C-10.11 e C-10.13) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 01° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023 indicati nell'allegato 1 ter al DM 707009 del 29/12/2023
- A partire dal 1° agosto 2023 e sino al 30 novembre 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell'allegato 1 ter al DM 707009 del 29/12/2023
- Gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2023, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano;

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

I beneficiari devono avere sede legale in Lombardia e, alla data di presentazione della domanda, devono avere aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Nel caso in cui la domanda di indennizzo del danno indiretto sia presentata da un'azienda collegata ad altra da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleggi la dichiarazione della controparte (vedi allegato 2), dalla quale si evinca che lo stesso è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto di domanda. Si sottolinea che il medesimo danno può essere riconosciuto a una sola delle parti.

Si precisa che sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del DM n.707009 del 29/12/2023, **purché le domande vertano su interventi distinti.**

Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

5. ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A Ter del DM n. 707009 del 29/12/2023. In assenza di differenti comunicazioni da parte del MASAF l'importo degli aiuti concessi complessivamente sarà erogato secondo quanto previsto del Reg. UE 1407/2013 per il regime «de minimis» secondo cui i sostegni concessi da uno Stato membro non possono superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari nell'ambito dell'impresa unica.

Il suddetto Regolamento UE 1407/2013 è stato abrogato a partire del 31/12/2023 ma continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate e pertanto fino alla data del 30/06/2024.

Nel caso in cui la data di concessione del contributo sia successiva la 30 giugno 2024 il contributo sarà erogato ai sensi di quanto previsto dal reg UE 2023/2831 e pertanto l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non potrà superare i 300.000 EUR nell'arco di tre anni.

Qualora l'indennizzo ammesso superi la capienza ancora a disposizione dell'impresa unica rispetto al raggiungimento del massimale (di 200.000,00 Euro nel caso di applicazione del reg UE 1407/2013 o di 300.000 € nel caso di applicazione del reg UE 2023/2831) nell'arco dei 3 esercizi finanziari considerati, l'OPR si avvarrà della facoltà prevista all'art. 14 comma 4 del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", ossia rideterminerà l'indennizzo individuale concedibile nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.

Per quanto riguarda le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis al Decreto Ministeriale in oggetto.

Gli indennizzi calcolati come qui sopra detto, saranno decurtati degli eventuali sostegni ricevuti per i medesimi capi/quantitativi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e degli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione relativi agli stessi costi ammissibili, così che la somma totale degli indennizzi ricevuti dal beneficiario per il medesimo danno non superi il 100% dei costi ammissibili.

5.1 CUMULO DEI SOSTEGNI

Gli aiuti alle PMI e Microimprese del settore della produzione primaria sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti concessi per le PMI e Microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8 comma 8 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla Peste Suina Africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del Regolamento (UE) 1407/2013.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai propri registri ufficiali o da altra documentazione sanitaria, commerciale e fiscale, i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di peste suina africana (PSA) esclusivamente nel periodo compreso tra il **1° agosto 2023 e il 30 novembre 2023**, e che abbiano sede e legale in Lombardia.

Nel caso in cui le aziende che hanno subito i danni indiretti non siano più in attività a oggi, ai fini della presentazione della domanda in Sis.Co le istanze dovranno essere presentate secondo le modalità esplicitate ai punti seguenti:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della società purché all'interno della stessa sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'azienda individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.
2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'azienda da società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte dell'impresa individuale purché uno dei soci amministratori dell'azienda interessata dalle restrizioni sia ora titolare dell'azienda individuale.
3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita la proprietà dell'azienda.
4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'azienda del soggetto a cui è stata trasferita l'attività aziendale del de cuius.

Per ciascuna delle casistiche qui sopra riportate sarà necessario allegare al procedimento di domanda tutta la documentazione comprovante le avvenute variazioni di forma giuridica, oltre alla documentazione giustificativa dell'indennizzo richiesto.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino alle **23:59 del 15 /03/2024**.

La domanda d'aiuto deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del suo Fascicolo Aziendale.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta regionale/nazionale dei Servizi (CRS/CNS), SPID, CIE.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art. 8 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Inoltre, gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento. Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD. Gli interventi attivati riguardano le seguenti tipologie:

Intervento 1

INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio/capo DM n. 707009 del 29/12/2023 (a)
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	SCROFE	COMUNI	GRAVIDE	955,18 €
			VUOTE	524,28 €
		IBRIDE "CLASSE IBRIDE"	GRAVIDE	1.098,45 €
			VUOTE	602,92 €
		RAZZA PURA ISCRITTA LG. E IBRIDE CLASSE LINEA PURA	GRAVIDE	1.719,32 €
			VUOTE	943,70 €
1 Deprezzamento animali per vendita anticipata	SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE	784,26 €
			VUOTE	353,36 €
		IBRIDE "CLASSE IBRIDE"	GRAVIDE	901,90 €
			VUOTE	406,37 €
		RAZZA PURA ISCRITTA L.G. E	GRAVIDE	1.411,67 €

			IBRIDE CLASSE LINEA PURA	VUOTE	438,23 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	VERRI	IBRIDI "CLASSE IBRIDI"		580,41 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LG.E IBRIDI CLASSE LINEA PURA		908,47 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LG PROVATI GENETICAMENTE		1.009,41 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.4 SUINETTI FINO A 10 KG			80,79 €
	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Kg peso vivo DM n. 707009 del 29/12/2023 (a)
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.5 SUINI DA MACELLO	90/115 KG.		1,95 €
			116/130 KG.		1,97 €
			131/144 KG.		1,98 €
			145/152 KG.		2,01 €
			153/160 KG.		2,04 €
			161/176 KG.		2,10 €
			177/180 KG.		2,03 €
			OLTRE180 KG.		2,00 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.6 SUINI DA RISTALLO	15 KG.		5,89 €
			25 KG.		4,29 €
			30 KG.		3,83 €
			40 KG.		3,34 €
			50 KG.		3,05 €
			65 KG.		2,78 €
			80 KG.		2,61 €
			100 KG.		2,37 €

TERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio €/capo DM n. 707009 del 29/12/2023 (a)	
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.1 SCROFFE	COMUNI	GRAVIDE	660,59 €
				VUOTE	361,28 €
			IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	957,86 €
				VUOTE	523,85 €
			IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	759,68 €
				VUOTE	415,47 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	1189,07 €
				VUOTE	650,30 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.2 SCROFETTE	COMUNI	GRAVIDE	542,81 €
				VUOTE	243,49 €
			IBRIDE DA MOLTIPLICAZIONE	GRAVIDE	787,07 €
				VUOTE	353,06 €
			IBRIDE DA PRODUZIONE	GRAVIDE	624,23 €
				VUOTE	280,02 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDE DA SELEZIONE	GRAVIDE	977,05 €
				VUOTE	438,23 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.3 VERRI	IBRIDI DA MOLTIPLICAZIONE		500,73 €
			IBRIDI DA PRODUZIONE		397,13 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E IBRIDI DA SELEZIONE		621,13 €
			RAZZA PURA ISCRITTI LL.GG.E PROVATI GENETICAMENTE		690,66 €
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.4 SUINETTI FINO A 10 KG			56,12 €
INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore medio €/kg DM n. 707009 del 29/12/2023 (a)	
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.5 SUINI DA MACELLO	90/115 KG.		1,18 €
			116/130 KG.		1,19 €
			131/144 KG.		1,20 €
			1445/156 KG.		1,32 €
			157/176 KG.		1,40 €
			177/180 KG.		1,26 €
			181/185 KG.		1,22 €
OLTRE185 KG.		1,22 €			
1	Deprezzamento animali per vendita anticipata	1.6 SUINI DA RISTALLO	fino 15 KG.		4,83 €
			16/20 KG.		3,59 €
			21/25 KG.		3,35 €
			26/30 KG.		3,01 €
			31/40 KG.		2,50 €
		41/50 KG.		2,20 €	

		51/60 KG.		1,90 €
		61/65 KG.		1,89 €
		66/80 KG.		1,65 €
		81/100 KG.		1,58 €

Interventi 2 – 3 - 4

	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Valore produzione suinetti/settimana (a)
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.1 SCROFE CIRCUITO DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		25,80 €
2	Interruzione riproduzione scrofe	2.2 SCROFE CIRCUITO NON DOP	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		17,53 €
	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Indennizzo settimanale a capo (a)
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.1 SUINO DA ALLEVAMENTO 30 KG	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		59,40 €
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.2 SUINO DA MACELLO NON DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		61,20 €
3	Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento	3.3 SUINO DA MACELLO DOP 160/176 KG.	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		83,30 €
	INTERVENTO	SPECIE	TIPO GENETICO	SPECIFICA	Indennizzo settimanale a capo (a)
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.1 SUINO DA INGRASSO	ALLEVAMENTO DA INGRASSO		6,44 €
4	Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	4.2 SUINETTI	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE		3,71 €

il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

Intervento 5 – Riduzione macellazioni

Per determinare i danni prodotti si applica la seguente formula:

$(QXd-Q23c) \times CUN23c$	dove	<p>QXd sono i kg di camì suine o prodotti trasformati a base di camì suine vendute tra il 1 agosto e il 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia"</p> <p>Q23c sono i kg di camì suine o prodotti trasformati a base di camì suine vendute tra il 1 agosto e il 30 novembre 2023</p> <p>CUN23c è il listino medio del periodo 1 agosto e il 30 novembre 2023</p>
----------------------------	------	---

Al valore determinato come sopra viene aggiunto il deprezzamento del taglio PANCETONE così determinato (se il danno è pari o inferiore a 0 il danno si considera non subito)

$Q23c \times (PXd-P23c)$	dove	<p>Q23c è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023</p> <p>PXd è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 agosto - 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia"</p> <p>P23c è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023</p>
--------------------------	------	---

Intervento 6 - Mancato export e deprezzamento merce

Per determinare il danno prodotto si applica la seguente formula:

$EXPXc - EXP23 + COSTEXP23$	dove	<p>EXP23 è il fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 agosto 30 novembre 2023 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione.</p> <p>EXPXc è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 agosto - 30 novembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione.</p> <p>COSTEXP23 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 agosto - 30 novembre 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.</p>			
	Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili gli interventi e le specie per le quali è richiesto l'aiuto.

Con la domanda viene resa dichiarazione confermativa dell'**effettivo** danno indiretto subito e alla stessa dev'essere allegata la documentazione necessaria alla motivazione e alla stima dei danni.

Si sottolinea che il richiedente deve rendere disponibile per l'eventuale successivo controllo in loco la propria contabilità.

6.1 Natura degli interventi e documentazione da allegare domanda

6.1.1 Deprezzamento animali per vendita anticipata (intervento1)

L'intervento 1 è ammissibile se il codice di allevamento ricade nelle zone di restrizione I, II e III, ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III in attuazione a quanto disposto dal DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023 – allegato i ter.

Invero, nella zona di Restrizione I, le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza e di movimentazione dei capi, diversamente dagli allevamenti situati nelle zone di restrizione II e III che sono stati soggetti a provvedimenti di restrizione sanitaria che hanno limitato le movimentazioni ed hanno imposto il vuoto sanitario.

Il deprezzamento degli animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione) abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al valore medio del capo riportato nella tabella A ter di cui al Decreto citato in oggetto.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Documentazione attestante i capi o i kg venduti e i relativi ricavi alla vendita (fatture di vendita, DDT ecc....);
- Registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali;
- Documentazione probante l'uscita degli animali dall'allevamento verso il macello (mod.4);

- documentazione attestante il riconoscimento di razza pura iscritta LG o di ibrida classe "linea pura", qualora si faccia richiesta per il menzionato tipo genetico;
- Verbale di soccida rilasciato al termine del ciclo oggetto di indennizzo con attestazione del numero di capi effettivamente consegnati al soccidante (nel caso di soccidario)
- Prospetto dei dati di calcolo utile per la verifica della durata media del ciclo di allevamento (Allegato_3_Deprezzamento per vendita anticipata).

Si riporta di seguito, il calcolo per l'indennizzo dell'intervento 1:

1. Il numero totale dei chili/capi viene desunto dalle fatture che dimostrino i chili di carne/ capi venduti e dalle quali si possa evincere la classificazione del "tipo genetico" relativa al ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria;
2. Il ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria viene desunto dall'imponibile fatturato.

Per i sotto interventi 1.1 – 1.2 – 1.3- 1.4:

indennizzo = (valore medio €/capo moltiplicato per il numero dei capi venduti anticipatamente nel periodo del bando desunti dalle fatture) a cui si sottrae il fatturato imponibile delle stesse fatture del periodo del bando).

Per i sotto interventi 1.5 – 1.6:

L'indennizzo si calcola attraverso il "valore medio €/Kg" moltiplicato per i "Kg venduti anticipatamente nel periodo del bando desunti dalle fatture) a cui si sottrae il fatturato imponibile delle stesse fatture del periodo del bando).

Al riguardo, si riporta di seguito un esempio:

- 1) si acquisiscono tutte le fatture che rientrano nella fascia di peso oggetto di indennizzo, dal periodo di entrata in zona I;
- 2) la categoria di peso, si evince da ciascuna fattura nella quale sono indicati i riferimenti dei chili ed il numero dei capi (interventi da 1.1 a 1.4);
- 3) si attribuisce ciascuna fattura ad ogni categoria di cui ai DM in oggetto e si somma il fatturato, come di seguito esemplificato:

Dalle fatture ricaviamo un totale di 51.760 kg riferito a 296 suini e tramite la divisione si ottiene il peso della categoria (176/180 kg in questo caso). Dalle fatture relative a ciascuna categoria si evince un ricavo totale imponibile del fatturato = 58.017,78 € di animali appartenenti alla stessa categoria nel periodo del blocco sanitario.

Alla luce di quanto sopra riportato si procede al seguente calcolo di indennizzo:

$$(1,26 \text{ €/kg} * 51760 \text{ kg}) - 58.017,78 \text{ €} = 7.199 \text{ euro}$$

I calcoli vanno fatto sul peso vivo dell'animale

6.1.2 Interruzione riproduzione scrofe (intervento 2)

L'intervento 2 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, esclusivamente nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento.

Si indennizza il mancato reddito derivante dall'assenza di produzione di suinetti correlata al periodo in cui non è stato possibile avviare un nuovo ciclo di fecondazioni in presenza delle restrizioni. Il periodo di indennizzo inizia dall'entrata nella zona di restrizione per le scrofe vuote e, per le scrofe gravide, dalla data da cui sarebbe stato possibile procedere a un nuovo intervento fecondativo a seguito della chiusura del periodo di lattazione. Il periodo di indennizzo termina con l'uscita dalla zona di restrizione o al giorno antecedente in cui è stata effettuata una nuova fecondazione.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro di allevamento;
- attestazione o registro degli interventi fecondativi;
- ulteriore documentazione attestante l'ultimo parto avvenuto in azienda;
- documentazione attestante il periodo di lattazione dei suinetti dell'ultimo ciclo;
- documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe a seguito dell'eventuale uscita dalla zona di restrizione;
- documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra i parti dei 3 cicli antecedenti all'entrata delle restrizioni;
- documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse;
- attestazione o autodichiarazione di adesione dell'allevamento al circuito di produzione DOP

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 2 occorre individuare i seguenti parametri:

1. Il numero delle settimane di allevamento perse: le settimane considerate sono quelle che vanno dal 01/08/23 al 30/11/2023 partendo dalla data dell'ordinanza/Decreto di restrizione sanitaria o dal sesto giorno successivo dall'allontanamento dei suinetti dalla scrofa.
2. Il numero dei capi: numero scrofe vuote/gravide in allevamento nel periodo dal 01/08/2023 al 30/11/2023.

Al riguardo, il numero delle scrofe si può desumere dalle seguenti verifiche:

- a) dalle scrofe interessate dall'eventuale ordinanza di abbattimento;

- b) dalle scrofe desunte dal registro di stalla al momento della restrizione sanitaria. L'identificazione delle scrofe gravide non indennizzabili può essere individuata mediante presentazione del certificato/documento di intervento fecondativo in cui è riportata la data della fecondazione dell'animale (matricola scrofa in registro stalla), tenendo altresì presente che la gestazione ha una durata di 114/115 gg.
- c) dalle nascite relative al triennio precedente la malattia, escludendo l'anno con minor nascite ed effettuando la media delle due annualità restanti secondo il seguente calcolo:
- Scrofe = numero dei suinetti medi nati /2.25 (numero parti annuali) /12 = numero scrofe gravide

Dal calcolo di cui alla sopra riportata lettera c) occorre sottrarre le scrofe gravide nel periodo di vigenza delle restrizioni sanitarie.

Il calcolo di indennizzo per l'intervento 2 è uguale al numero di scrofe moltiplicato per le settimane moltiplicato per il coefficiente di indennizzo riportato nel Decreto Ministeriale in trattazione.

6.1.3. Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento3)

L'intervento 3 è ammissibile se il codice di allevamento è ricadente nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro dell'allevamento;
- Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- Fatture attestanti il numero di animali commercializzati nel periodo di riferimento

La modalità di calcolo dell'indennizzo è stata indicata dal MIPAAF con nota Prot. Uscita N.0589301 del 17/11/2022. Gli indennizzi unitari, previsti dal presente decreto, devono essere applicati al numero di animali che sarebbero stati prodotti e venduti nel periodo di vuoto sanitario imposto dall'Autorità competente.

L'indennizzo viene calcolato come di seguito riportato:

(numero di animali commercializzati nell'anno precedente indenne alla malattia diviso per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario) moltiplicato per il coefficiente di indennizzo indicato nel Decreto in trattazione.

Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 01/08/2023 sino al 30/11/2023.

Il premio si calcola attraverso le specifiche di seguito elencate:

1. Numero di settimane di allevamento perse attraverso le seguenti verifiche:

- se l'azienda ha avuto un piano di abbattimento con provvedimento il periodo di d'indennizzo inizia dalla data di fine abbattimento;
- se l'azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento, il periodo di indennizzo inizia dalla data (desunta dal registro di stalla) del giorno dello svuotamento completo dell'allevamento che corrisponde alla data di fine macellazione dei capi.

Esclusivamente per gli allevamenti a ciclo aperto, devono essere sommati alla data di uscita dei capi i giorni medi di vuoto generalmente effettuati dall'allevamento prima della ripresa di un nuovo ciclo produttivo, come desunti dai 3 cicli antecedenti conclusi con l'entrata nella zona di restrizione.

In caso di vuoto sanitario normalmente praticato dall'allevamento nell'ambito del proprio management, bisognerà verificare la durata usualmente applicata per il "vuoto sanitario di routine" di ciascun allevamento. Nel caso in cui l'ordinanza sanitaria, intervenga proprio durante il "vuoto gestionale", il periodo ammissibile al ristoro sarà calcolato a partire dalla fine del "vuoto gestionale di ogni singolo allevamento".

2. Numero dei capi valutati nella richiesta di indennizzo e attribuzione del tipo genetico:

In base alla casistica si verifica:

- a) Il numero di capi macellati nell'anno precedente la restrizione sanitaria, per tipologia genetica riportata nelle tabelle A ter del DM in oggetto, desumibili dalle fatture e/o dai DDT e/o dal verbale di consegna al soccidante. Al riguardo, si specifica che il parametro dei capi commercializzati deve riferirsi all'anno in cui il codice di allevamento dell'azienda richiedente non era compreso nella zona di restrizione I o II.
- b) per le aziende che non hanno fatture di vendita riconducibili chiaramente al numero di capi macellati (perché vendono direttamente i prodotti trasformati es: salumi) i capi desunti dai registri di stalla e "modelli 4" relativi all'anno precedente indenne alla malattia;
- c) per le aziende di nuova costituzione che pertanto non sono in possesso di fatture nel periodo di riferimento e dei registri di stalla, i capi verranno desunti dai contratti di soccida oppure dalla documentazione giustificante la capienza dell'impianto, oppure da un piano di accasamento

Si specifica che lo stesso capo non può essere indennizzato due volte allo stesso beneficiario nell'ambito di diversi tipi genetici. Pertanto, per tale casistica il capo sarà

collocato nella categoria relativa alla tipologia produttiva dell'allevamento desunta dai cicli produttivi precedenti e dalla classificazione dell'allevamento in BDN.

6.1.4 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco dei trasferimenti) (intervento 4)

L'intervento 4 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III. Infatti, solo in tali zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione.

La movimentazione nelle zone di restrizione può avvenire per gli allevamenti che hanno adottato misure di "biosicurezza rafforzata" o che si trovino in zone sottoposte a deroga. La movimentazione degli animali da – Allevamento a Macello – può avvenire attraverso un processo di canalizzazione per i macelli ubicati al di fuori delle zone II e III, opportunamente "identificati" dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti.

La movimentazione degli animali allevati in ambiti delle zone II e III verso i macelli siti nelle medesime zone, è permessa solo nelle strutture designate sul territorio.

Potranno essere indennizzate solamente le aziende che dimostreranno di aver richiesto all'Autorità Sanitaria una deroga al trasferimento dei capi e di aver ricevuto un diniego, come anche le aziende che hanno ricevuto un diniego all'ingresso di animali da parte degli stabilimenti di macellazione.

La documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo è la seguente:

- Registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento;
- Dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
- Prospetto riepilogativo dei dati calcolo (Allegato__4 Calcolo prolungamento ciclo)

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 4 si considerano le seguenti specifiche:

1. Numero di settimane di prolungato allevamento: occorre prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo dell'ultimo triennio antecedente e calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni.
2. numero dei capi = numero capi che sono stati oggetto di prolungato allevamento. Il numero dei capi si desume dal registro di carico e scarico presenti al momento della restrizione.

Il calcolo di indennizzo per l'intervento 4 si effettua attraverso il numero dei capi per settimane di prolungato allevamento moltiplicato per il coefficiente di indennizzo.

6.1.5. Riduzione Macellazione (intervento 5)

Per l'intervento 5 deve essere allegata:

- tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale – fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce venduta.
- il prospetto riassuntivo di cui all'allegato 5 – riduzione macellazione
- i documenti contabili amministrativi (Fattura, bolla di accompagnamento, ddt e Modello 4), per identificare gli allevamenti di provenienza degli animali macellati.

I chili di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine, vendute nel periodo dell'anno precedente indenne alla malattia, vengono desunti dalle fatture nei periodi indicati dal Decreto in trattazione. Nel caso in cui le fatture riguardino il numero di suini o i chili di suini macellati venduti, occorre specificare, in base alla "resa" dell'animale macellato, i tagli in chili di carne fresca.

La richiesta di indennizzo dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovrà essere supportata da documentazione relativa alla produzione del periodo indennizzato dal presente provvedimento e alla produzione riferita al periodo corrispondente "indenne dalla malattia" riferito all'anno solare 2021

Il periodo di riferimento per stabilire l'entità del calo del prodotto macellato è il seguente:

PERIODO INDENNIZZO	PERIODO CONFRONTO ANNO PRECEDENTE INDENNE DALLA MALATTIA
da 01/08/2023 a 30/11/2023	da 01/08/2021 a 30/11/2021

Come concordato con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, se nel periodo antecedente alla PSA, la quantità di carne proveniente da allevamenti in zone di restrizione della malattia e da allevamenti fuori da zone di restrizione sia inferiore a quella che si è lavorata/trasformata nel 2023, non si è verificata nessuna perdita economica da parte dello stabilimento.

6.1.6 Mancato export e deprezzamento merce (intervento 6)

Per l'intervento 6 deve esser allegata:

- tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale – fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce esportata;
- il prospetto riassuntivo di cui all'allegato 6 – Mancato export
- Autorizzazione all'esportazione con la specifica del paese extra – UE destinatario dell'esportazione
- documentazione dell'ATS che attesti il divieto di esportazione con specifica del periodo di divieto e di tipologia di prodotto;

A carattere esemplificativo devono essere accluse le fatture di vendita, documenti di trasporto dai quali sia evidente la destinazione finale della merce anche in presenza di intermediari con funzione commerciale. La richiesta di indennizzo per i danni per la mancata esportazione (azione 6) dovrà essere supportata dalla documentazione relativa alle esportazioni delle carni e dei prodotti a base di carne suina nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione", riferito all'anno solare 2021.

Il periodo di riferimento per stabilire l'entità del calo delle esportazioni è il seguente:

PERIODO INDENNIZZO	PERIODO CONFRONTO ANNO PRECEDENTE INDENNE DALLA MALATTIA
da 01/08/2023 a 30/11/2023	da 01/08/2021 a 30/11/2021

Per tutti gli interventi, oltre alla documentazione qui sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso di stipula di polizza assicurativa relativa ad indennizzi richiesti/ottenuti per gli stessi interventi inseriti nell'istanza di sostegno di cui al DM n.707009 del 29/12/2023, allegare anche:

- polizza assicurativa stipulata dalla quale si evinca la copertura;
- danno eventualmente indennizzato;
- comunicazione della compagnia assicuratrice attestante la liquidazione del danno riconosciuto / indennizzato e prospetto di dettaglio inerente alla tipologia di indennizzo.

7. DIMENSIONE DI IMPRESA E IMPRESA UNICA

Per le aziende agricole della produzione primaria, ai fini del corretto inquadramento all'atto della concessione dell'aiuto, sarà obbligatorio compilare e allegare al procedimento di domanda la dichiarazione inerente alla dimensione di impresa secondo il modulo previsto all'Allegato 7 "Dichiarazione Dimensione Impresa". La dichiarazione potrà essere sottoscritta sia con firma olografa, allegando la carta d'identità del dichiarante, che con firma digitale in formato P7M. Sarà inoltre necessario presentare in sede di domanda l'Allegato 8 "Calcolo della dimensione d'impresa", riportante i calcoli in base ai quali è stata determinata l'appartenenza alle PMI (microimpresa, piccola impresa e media impresa) o alle Grandi Imprese.

Per le aziende della trasformazione che chiederanno di accedere agli indennizzi previsti dal DM 707009 del 29/12/2023, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del Reg. UE 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari nell'ambito dell'impresa unica. Pertanto,

per tali aziende, sarà obbligatorio compilare e allegare al procedimento di domanda l'Allegato 9 "Dichiarazione De minimis" ai fini della definizione del perimetro dei soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa.

Come definito all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE)1407/2013 de minimis, per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

8. RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL SOSTEGNO

Nel caso in cui si richieda il pagamento dell'indennizzo prima del completamento delle verifiche istruttorie di cui al successivo punto 8, alla domanda deve essere allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al sostegno spettante redatta secondo il modello Allegato 10.

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti oppure della procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma. (Allegato 11)

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la stessa data di presentazione della domanda di indennizzo il beneficiario deve presentare agli AFCP o alla Provincia di Sondrio la documentazione di cui sopra in originale.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea.

9. ANTIMAFIA

All'atto della presentazione delle domande di indennizzo il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

Per quanto concerne la documentazione antimafia da produrre e le verifiche inerenti al DURC, si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli Amministrativi e Finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al Pagamento dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con Decreto OPR n. 3878 del 24/03/2022 (BURL n. 13 - Serie Ordinaria - del 30/03/2022) e pubblicato al seguente link con la rispettiva modulistica di riferimento: <https://ue.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-pagamenti>

Si precisa che le aziende agricole che usufruiscono di contributi statali ricevendo un contributo superiore a 5.000 euro e fino a € 150.000,00 è necessario richiedere la comunicazione antimafia.

Per contributi superiori a 150.000 euro si richiede l'informativa antimafia

Per le aziende non agricole, se il contributo richiesto è inferiore a 150.000,00 € non è richiesta alcuna documentazione e al di sopra i 150.000,00 € si chiede informativa antimafia.

10. ISTRUTTORIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Nel caso in cui venga richiesta la liquidazione anticipata del sostegno di cui al punto 7. L'AFCP di competenza dovrà verificare la corrispondenza della polizza fideiussoria con il modello approvato da OPR, e la rispondenza dell'importo garantito con il sostegno richiesto.

La verifica deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di termine ultimo di presentazione delle domande di indennizzo, le domande con verifica positiva dovranno essere segnalate a OPR tramite PEC predisponendo l'apposito modello (allegato 12) al quale devono essere allegati le polizze in originale e l'eventuale conferma di polizza.

OPR, fatte le opportune verifiche, procederà al successivo pagamento.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verificano e valutano la completezza della documentazione presentata e determinano in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Qualora nel corso dell'istruttoria si presenti l'esigenza, è facoltà degli OD richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali e/o di richiedere precisazioni e chiarimenti. In caso di carenze, è facoltà degli OD richiedere la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione aggiuntiva. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto 6.1 saranno respinte

Sul 100% delle domande, sono effettuati i seguenti controlli amministrativi:

- Per gli interventi da 1 a 4
 - verifica della titolarità dell'allevamento di capi;
 - corrispondenza della tipologia e del numero capi/kg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
 - determinazione del numero di capi/kg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia

Per intervento 1 verifica:

- dei quantitativi venduti (capi/ kg),
- dell'effettivo anticipo della vendita rispetto agli usuali periodi di allevamento/ ingrasso,
- del ricavo del prodotto venduto

Per l'intervento 2 verifica:

- del numero di scrofe in riposo riproduttivo ovvero non ingravidate e che quindi non hanno prodotto suinetti nel periodo di indennizzo
- del numero di settimane perse comprese nel periodo di indennizzo stabilito nel presente decreto

Per l'intervento 3 verifica:

- del numero di animali commercializzati nell'anno 2021 indenne alla malattia
- del numero di settimane di vuoto sanitario

Per intervento 4 verifica:

- dell'effettivo prolungamento del ciclo produttivo rispetto agli usuali periodi di allevamento/ ingrasso (verifica dati Allegato__4 Calcolo mancato accasamento)
- del numero di capi presenti

Per gli interventi 5 e 6 verifica

- della corrispondenza dei quantitativi venduti e dei fatturati di esportazione con quanto riportato nei documenti forniti e negli allegati Allegato_5_Report misura 5 - Riduzione Macellazioni e Allegato_6_Report misura 6 - Mancato export.
- dell'effettiva limitazione all'esportazione della carne suina tramite l'acquisizione di documentazione dell'ATS che attesti il divieto di esportazione con specifica del periodo di divieto e di tipologia di prodotto (solo per il punto 6) .

Per tutti gli interventi verifica dei danni eventualmente indennizzati da polizza assicurativa. Nessun pagamento è dovuto quando l'assicurazione ha indennizzato per intero il danno subito nel periodo indicato dal DM n. 707009 del 29/12/2023

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list in cui sono evidenziati:

1. *i dati relativi al richiedente l'intervento;*
2. *per gli interventi:*
 - a. *da 1 a 4 il numero di capi/kg indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati per gli interventi e le eventuali riduzioni apportate*
 - b. *da 5 e 6 il numero di kg venduti e fatturati, quantità esportata indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati per gli interventi e le eventuali riduzioni apportate;*
3. *nel caso di riduzione del danno rispetto a quanto richiesto, la motivazione che ha portato alla decurtazione;*
4. *l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.*

Per tutte le aziende beneficiarie devono essere inoltre verificate:

- la dimensione aziendale (PMI / grande impresa)
- che il beneficiario non sia un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art.1 comma 5 del reg UE 2022/2472
- il raggiungimento del massimale fissato dal regime "de minimis" per le aziende interessate
- La Visura Deggendorf

Per le domande che hanno beneficiato di liquidazione anticipata di cui al punto 7. Al termine dell'istruttoria finale si verificherà se il contributo liquidato è coerente con la cifra definita al termine della procedura di istruttoria.

Nel caso in cui sia stato approvato un importo minore di quanto già liquidato, si procederà con il recupero dei contributi non spettanti.

In caso di attività di recupero, AFCP/OPR attiva le modalità stabilite dal D.d.s. 21 novembre 2023 - n. 18436 Approvazione del manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione registro debitori in sostituzione della precedente versione approvata con decreto n. 19053 del 31 dicembre 2021.

11. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva, ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto tramite PEC le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

12. CONTROLLI PUNTUALI

Ad integrazione dei controlli amministrativi saranno effettuati controlli puntuali, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, per verificare la corrispondenza dei dati inseriti in domanda con quanto si può desumere:

- dai registri di allevamento per le categorie di animali ammesse a premio;
- documentazione veterinaria attestante il danno subito
- documentazione fiscale
- documentazione commerciale

Durante il controllo puntuale dovrà essere effettuata la comparazione tra le fatture visionate in fase di istruttoria e i file XML delle stesse presenti nel cassetto fiscale e depositati presso l'Agenzia delle Entrate dai beneficiari.

Inoltre, limitatamente all'intervento 6 dovrà essere verificato che le fatture di export del periodo 01/08/2023 - 30/11/2023 siano solo quelle fornite in sede di presentazione di domanda di indennizzo e/o di eventuali integrazioni successive.

Le risultanze del controllo dovranno essere riportate nel verbale- (Allegato _13), i verbali, debitamente compilati, dovranno essere restituiti allo scrivente Organismo pagatore.

L'estrazione del campione è di competenza di OPR sulla base di criteri di rischio che saranno definiti a livello nazionale da AGEA Coordinamento.

A tali fine, in un apposito documento del Coordinamento AGEA, che sarà redatto successivamente alla presentazione delle domande saranno definite le specifiche per l'estrazione del campione e cioè la percentuale della componente casuale e gli specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l'elevato importo dell'aiuto, l'operatività dell'azienda richiedente l'aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.).

13. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La procedura di istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 14 e 15. Pertanto, i funzionari istruttori in un primo tempo provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 4).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA di cui al punto 14 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 15.

14. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Entro il **29 marzo 2024** i dati relativi alle domande presentate saranno trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dalla circolare AGEA coordinamento n.7211 del 26/01/2024 "Modalità di attuazione del DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023. Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023. tramite l'apposto tracciato record (Allegato 1).

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al DM n. 534026 del 29/09/2023. Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al D.M. DM n. 534026 del 29/09/2023.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato.

c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal DM n. 534026 del 29/09/2023.

Per le domande validate con l'indicazione dei relativi beneficiari sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

Al termine del controllo AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

15.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 534026 del 29/09/2023 all'articolo 8, comma 1, laddove la cifra totale richiesta a livello nazionale superi quanto previsto dal suddetto decreto all'articolo 1, comma 3, gli importi da assegnare ai beneficiari saranno ridotti proporzionalmente cosicché il predetto massimale non sia superato.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto, OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del sostegno ammissibile, per ciascuna categoria, entro il **15/05/2024**, utilizzando l'allegato 2 circolare Prot. N. 7211 del 26/01/2024 - Modalità di attuazione del DM n. 707009 del 29/01/2023.

Ai fini del rispetto del plafond, l'eventuale riallineamento degli importi comunicato da Agea Coordinamento, comporterà la conseguente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD.

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi effettivamente liquidabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla validazione delle istruttorie e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

16. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Come da art. 8, comma 5 del D.M. n. 534026 del 29/09/2023, i sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Le domande saranno liquidate a partire da **3 giugno 2024**.

17. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO e SIARL), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

18. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

19.CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA)				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	presentazione della domanda		Beneficiario	Entro il 15/03/2024
2	istruttoria	Verifica Interventi	organismo delegato	Dal 16/03/2024 al 05/05/2024
3	scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	Entro il 29/03/2024
4	istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi a seguito di verifiche da parte di Agea - compilazione fase 5	organismo delegato	Entro il 05/05/2024
5	scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	Entro il 15/05/2024
6	Istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fase 6 SISCO Chiusura e validazione compilazione fase 7 SISCO	OPR/Organismo Delegato	Entro 01/06/2024
	pagamenti		OPR	Dopo il 3 giugno 2024
Le tempistiche di chiusura dell'istruttoria e della successiva fase di pagamento dipenderanno dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA.				